



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E
METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 *“Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”*;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione del 10 luglio 2025, e in particolare l'art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di



rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/34/UE sopra citata;

VISTO il Decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;

VISTO che il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante "*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e che il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;

VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE ATEX, a favore della Società **Mtic Intercert S.r.l.**, con sede legale in **Via Leopardi, 14 – 20123 Milano (MI)**, emanato da questa Direzione Generale in data **6 dicembre 2023**;

CONSIDERATO l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00162 Products/Services/Processes**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **18 dicembre 2027**;

ACQUISITA la Delibera del 18 giugno 2025 (DC2025UTL045), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, prot. DGCM 20963 del 30 giugno 2025, con la quale viene effettuata una *Riduzione di accreditamenti a seguito dell'esito del riesame degli accreditamenti eseguito per adeguamento a quanto segnalato da EA e alle modifiche apportate al DT-01-DC rev.2 e alle nuove revisioni dei Regolamenti di Accredia* e pertanto viene ridotto il certificato di accreditamento n. **00162 Products/Services/Processes** con scadenza il **18 dicembre 2027** a favore della società **Mtic Intercert S.r.l.**, per lo svolgimento



delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/34/UE (ATEX);

DECRETA

Art. 1

1. Alla Società **Mtic Intercert S.r.l.**, (C.F. 00862210150), con sede legale in **Via Leopardi, 14 – 20123 Milano (MI)**, è **ridotta** l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/34/UE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione), per i seguenti prodotti:

Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 00162 Products/Services/Processes, con scadenza al **18 dicembre 2027**:

Prodotti: Allegato II – Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

- Gruppo di Apparecchi II, Categoria 1, 2 e 3 (Gas e polveri)
- Apparecchi elettrici e non elettrici - Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione – Componenti – Sistemi di Protezione;

Moduli/ procedure di Valutazione della Conformità:

- Allegato IX - Modulo G (Verifica sull'Unità)

2. La Società è **autorizzata** ad operare per i seguenti moduli/ procedure di Valutazione della Conformità:

Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 00162 Products/Services/Processes, con scadenza al **18 dicembre 2027**:

Prodotti: Allegato II – Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

- Gruppo di Apparecchi II, Categoria 1, 2 e 3 (Gas e polveri)
- Apparecchi elettrici e non elettrici - Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione – Componenti – Sistemi di Protezione;

Moduli/ procedure di Valutazione della Conformità:

- Allegato III - Modulo B (Esame UE del Tipo)
- Allegato IV - Modulo D (Garanzia qualità del Processo di produzione)
- Allegato V - Modulo F (Conformità al Tipo con Verifica su Prodotto)
- Allegato VI - Modulo C1 (Conformità al Tipo con Prove sotto Controllo ufficiale)



- Allegato VII - Modulo E (Garanzia Qualità del Prodotto)
- Ricevimento del Fascicolo Tecnico Art. 13 comma 1 punto b) sottopunto ii).

3. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 29 della Direttiva 2014/34/UE ATEX.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 2 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportate di seguito:

- Schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 00162 Products/Services/Processes con scadenza al 18 dicembre 2027;**

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Sistemi di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 quater del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva



comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati".

Art. 6

1. Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente emanato da questa Direzione Generale in data **6 dicembre 2023**.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianfrancesco Romeo)